

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI*Dottori Commercialisti Associati***ASSOCIATI:****GIOVANNI ALBERTI**

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6**37122 VERONA****TELEFONO: 045/597825-8000933****TELEFAX: 045/8010330****E-MAIL: info@albertiassociati.com****PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it****www.albertiassociati.com****COLLABORATORI:****LAURA CORDIOLI**

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

ARIANNA CONTIERO

dottore in economia

Verona, 05 dicembre 2025

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 39/2025**Acconto IVA**

Ricordiamo che il prossimo **29 dicembre 2025** (il 27 dicembre è sabato) scade il termine per il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno in corso.

1. MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ACCONTO IVA

L'importo da versare può essere determinato utilizzando una delle seguenti modalità:

Metodo di Calcolo	Descrizione	Codice Tributo
Storico	88% dell'importo indicato nel rigo 'Saldo a debito' dell'ultima liquidazione IVA del 2024.	6013 (mensili) 6035 (trimestrali)
Previsionale	88% dell'IVA che si prevede di dover versare per dicembre 2025 o per l'ultimo trimestre del 2025.	
Analitico (Effettivo)	100% delle operazioni effettivamente effettuate fino al 20 dicembre 2025.	Anno di riferimento 2025

2. SANZIONI E INTERESSI IN CASO DI MANCATO O TARDIVO VERSAMENTO

Il mancato o tardivo pagamento dell'acconto IVA comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pari al 25% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali. In caso di ravvedimento operoso, sarà possibile ridurre tali sanzioni in misura proporzionale al ritardo.

Per quanto riguarda le previsioni in materia di sanzioni penali, è previsto che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila) per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi